



**ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA
"SANTA CECILIA" DI PORTOGRUARO**

STATUTO

ART. 1: COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del codice civile, con durata illimitata, l'associazione denominata **ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA "SANTA CECILIA" DI PORTOGRUARO**, con sede in Portogruaro (Ve), presso i locali della Scuola di Musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia.

ART. 2: SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione ha la finalità di affiancare la Scuola di Musica Santa Cecilia, allo scopo di condividerne l'attività, definire e individuare le esigenze, in collaborazione con gli organi direttivi e didattici, oltreché realizzare iniziative utili al loro soddisfacimento e alla raccolta di fondi.

ART. 3: ASSOCIATI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini che ne condividono le finalità. Non sono ammessi soci temporanei.

Le richieste d'iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto; la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Gli associati hanno uguali diritti e doveri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei casi in cui:

- non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere prese dagli organi sociali;
- si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- arrecassero danni morali o materiali all'Associazione.

Avverso la sospensione, l'espulsione o la radiazione, i soci possono ricorrere in prima istanza all'Assemblea degli associati.

Gli associati s'impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio diverse da quelle previste presente Statuto.

ART. 4: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

ART. 5: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'Associazione è il suo organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, fatto recapitare almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante affissione presso la sede sociale e avviso spedito via posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione.

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) indica le linee di sviluppo dell'Associazione operando le scelte fondamentali;
- 4) stabilisce le quote annuali di adesione;
- 5) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può riunirsi altre volte, su proposta del Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera regolarmente con la maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione devono essere rispettati i quorum di cui all'art.13.

Un associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta; ogni delegato può rappresentare non più di due associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere delegati.

ART. 6: CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale ed è composto da tre a sette membri eletti tra gli associati.

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- approvare la richiesta di adesione di nuovi associati;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente;
- approvare i programmi di attività e verificarne l'attuazione;
- predisporre i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato.

ART. 7: PRESIDENTE

Il Presidente

- convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi;
- ha la firma e rappresenta l'Associazione per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti e contributi di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
- In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 8: IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

I mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività sono forniti:

- a) dalle quote annuali e dai contributi degli associati;
- b) dai contributi di Enti pubblici e privati, e dalle elargizioni di privati cittadini;
- c) da eventuali proventi di pubblicazioni e ogni altra attività di carattere scientifico.

ART. 9: DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 10: DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti da parte dei nuovi associati per il periodo intercorrente tra il momento d'iscrizione e la fine dell'esercizio. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale in proporzione al periodo di permanenza all'interno dell'Associazione.

ART. 11: DIRITTI DEGLI ASSOCIATI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né restituibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 12: ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo; per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

ART. 13: MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell'Assemblea degli associati, presenti 2/3 degli associati con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

L'Associazione può essere sciolta per delibera dell'Assemblea, presenti 2/3 degli associati con diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, se necessario, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In ogni caso gli eventuali residui attivi risultanti a fine liquidazione dovranno essere devoluti, unitamente a tutto il patrimonio, a istituzioni, enti o associazioni locali aventi scopi analoghi, indicati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14: RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che regolano la materia.